

MODELLO 770-2017: ANALISI MODELLO IN VISTA DELL'INVIO DEL 31 OTTOBRE 2017

di Celeste Vivenzi

Premessa normativa

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 gennaio 2017, ha approvato il **modello 770/2017**, relativo all'anno d'imposta 2016, con le relative istruzioni per la compilazione e in data 15 febbraio 2017 ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione 770/2017.

Successivamente in data **2 maggio 2017** l'Agenzia ha predisposto un ulteriore provvedimento con il quale si è provveduto a correggere alcuni errori materiali che hanno portato alla modifica sia del modello 770/2017, sia delle istruzioni per la compilazione e sia delle specifiche tecniche.

Nota: i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della Certificazione Unica, che hanno effettuato ritenute sui redditi erogati, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate il Modello 77 .

Come noto il termine per la trasmissione telematica del modello 770, come disposto dall'articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, è previsto per il **31 luglio** di ogni anno.

Dal corrente il modello 770 è stato unificato (**non vi è più la distinzione tra modello ordinario e semplificato**) e la Legge n. 208/2015 ha provveduto a riconoscere un **valore dichiarativo** ai dati trasmessi con le Certificazioni uniche all'Amministrazione entro la data del 7 marzo equiparandole di fatto ad una parte del modello 770 ufficiale.

Nota: è stato pubblicato sulla **G.U. 175 del 28 luglio 2017** il D.P.C.M. 26 luglio 2017, recante il differimento dei termini per la presentazione dei modelli 770/2017 e Unico 2017 al **31 ottobre 2017**.

FRONTESPIZIO

Il frontespizio contiene i riquadri destinati all'indicazione del tipo di dichiarazione, dei dati relativi al sostituto, al rappresentante firmatario della dichiarazione, alla redazione e alla firma della dichiarazione, nonché all'impegno alla presentazione telematica e al visto di conformità.

Nel riquadro è presente la nuova casella **“Tipologia sostituto”** che deve essere compilata utilizzando uno dei seguenti codici:

- 1) se si tratta di un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Semplificato);
- 2) se si tratta di un sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione sia del modello 770 Semplificato che del modello 770 Ordinario);
- 3) se si tratta di un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Ordinario).

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto
------------------------------	---------------------

Nota: un'ulteriore novità del **Frontespizio** è costituita dal fatto che all'interno riquadro **“Redazione della dichiarazione”** non è più presente la casella **“Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione”**, da compilare obbligatoriamente, fino allo scorso anno, nel caso di invio del 770 in più flussi separati.

Il riquadro **“Redazione della dichiarazione”** è composto da due sezioni, denominate:

- a) sezione “Quadri compilati”:** deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle;
- b) sezione “Gestione separata”:** deve essere compilata dai sostituti d'imposta qualora intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al Modello 770.

Nota: è sempre possibile per il sostituto d'imposta suddividere il modello 770 in più flussi, inviando, oltre al frontespizio, **i quadri ST, SV, SX e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati** separatamente dai **quadri ST, SV, SX e SY, relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** e, in un altro flusso, tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i **quadri SS, ST, SV, SX e SY**.

In tal caso dovranno essere barrate le singole caselle **“Dipendente”**, **“Autonomo”** e **“Altre ritenute”** per indicare il flusso che viene inviato all’interno della dichiarazione.

[illegible]

NUOVO QUADRO DI

Il quadro **“Dichiarazione Integrativa”** è stato introdotto dal Decreto Legge n. 193-2016 per gestire i dati relativi all’eventuale maggiore credito derivante dalla presentazione nel periodo 2016 di eventuali dichiarazioni integrative a favore con riferimento a periodi d’imposta per i quali non sia ancora trascorso il termine dell’accertamento previsto dall’articolo 43 D.P.R. 600/1973 (**quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**).

Nota: il maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore ,presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo ,può essere utilizzato per compensare il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (**nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa va indicato il credito derivante dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa da esporre nella colonna 5 del quadro DI**).

QUADRO ST

Il quadro ST contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all'Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive, nonché dei relativi versamenti effettuati dal sostituto.

Per quanto attiene ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, le sezioni da compilare sono due.

1) Sezione I – Erario: devono essere indicati i dati relativi alle ritenute IRPEF e alle imposte sostitutive.

Sezione I Erario

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
mese	anno			
1	2	3	4	5
ST2				
Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
6	7	8	9	giorno mese anno
10	11	12	13	14

Nota: la prima sezione prima sezione del quadro SX è stata interessata da modifiche strutturali al fine del monitoraggio dei crediti emergenti dalla dichiarazione (ad esempio colonne relative ai crediti per per marittimi imbarcati ed assimilati, crediti relativi alla detassazione dei premi di produttività , crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione).

2) Sezione II – Addizionale regionale : devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all'Irpef.

Sezione II Addizionale regionale

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
mese	anno			
1	2	3	4	5
ST14				
Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Codice regione
6	7	8	9	10
11	12	13	14	Data di versamento
15	16	17	18	giorno mese anno

Nota: il **quadro ST** deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del Modello F24 (si deve utilizzare un distinto rigo del quadro per ciascun rigo compilato nel Modello F24 - ST2, ST3...) indicando le ritenute operate e le imposte trattenute con

riferimento al mese in cui sono state effettuate le ritenute (**Punto 1**) e al codice tributo relativo (**Punto 11**).

Le compensazioni effettuate nel Modello F24 utilizzando i codici tributo a credito (**risoluzioni dell'Agenzia delle entrate nn. 13 e 103 del 2015**) non devono essere indicate in questo quadro, né nel successivo quadro SV (**i crediti esposti in compensazione esterna, utilizzando gli appositi codici tributo nel Modello F24, andranno invece riportati solo nel quadro SX**).

Occorre ricordare che per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2016, effettuato in acconto entro il 16 dicembre 2016 (codice tributo 1712) e a saldo entro il 16 febbraio 2017 (codice tributo 1713), al punto 1 è necessario indicare il periodo 12/2016 e che, nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2017 e riferite all'anno 2016, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2016 e nel punto 10 "Note" il codice "B". Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di gennaio o febbraio 2017, dovrà essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2016 e punto 10 "Note" rispettivamente il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio.

Al **punto 7 importo versato** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del Modello F24, indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne (l'importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8 "Interessi" e in caso di versamenti effettuati per ravvedimento operoso nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi, da esporre distintamente anche nel punto 8 e va barrato il punto 9 "Ravvedimento" senza indicare alcun rigo per il versamento della sanzione).

Il **punto 10 Note** deve essere compilato in presenza di alcune situazioni particolari riportando i seguenti codici: **B** se il versamento si riferisce a ritenute su somme e valori relativi al 2016 erogati entro il 12 gennaio 2017; **D** se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nel mese di gennaio 2017; **E** se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nel mese di febbraio 2017; **S** se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali regionali di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente; **Z** nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

QUADRO SV

Il **quadro SV** contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti effettuati dal sostituto.

Nota: non è più presente il punto **“Importi utilizzati a scomputo”** nel quale negli anni passati andavano esposte le compensazioni interne non visibili nel modello F24.

I crediti esposti in compensazione esterna, utilizzando gli appositi codici tributo nel modello F24, andranno invece riportati solo nel quadro SX.

Le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo a credito (**risoluzioni nn. 13/E/2015 e 103/E/2015**) non devono essere riportate nei quadri ST e SV e, in via generale, gli importi indicati nel punto 2 **“Ritenute operate”** e nel punto 7 **“Importo versato”** dovrebbero trovare coincidenza.

Nel caso in cui il sostituto abbia utilizzato per un unico pagamento i codici tributo che sono stati oggetto di accorpamento con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 13/E/2016, deve essere compilato un unico rigo del quadro ST, avendo cura di inserire nel **punto 10 le note B (versamento riferito a ritenute operate su somme e valori relativi al 2016 erogati entro il 12 gennaio 2017) e D (conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nel mese di gennaio 2017)**.

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
1 mese	2 anno			
SV2				
3 Interessi	4 Ravvedimento	5 Note	6 Codice tributo	7 Data di versamento
8	9	10	11	12 giorno mese anno

QUADRO SX

Il quadro SX deve essere compilato per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate dal sostituto, includendo anche le compensazioni esterne, “visibili” nel modello F24, previste dall’articolo 15, D.Lgs. 175/2014, a partire dal periodo di competenza di gennaio 2015.

Le particolarità del quadro SX sono le seguenti:

a) rigo SX1 colonna 5 Credito marittimi imbarcati e assimilati: deve essere indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, D.L. 457/1997, esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, dall’articolo 2, comma 2, L. 203/2008, da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (**codice tributo 1634**);

b) rigo SX1 colonna 6 Credito per famiglie numerose: deve essere indicato il credito riconosciuto per famiglie numerose di cui all’articolo 12, comma 3, Tuir, relativo all’anno cui si riferisce la dichiarazione, da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (**codice tributo 1632**);

c) rigo SX1 colonna 7 Credito per canoni di locazione: deve essere indicato il credito per canoni di locazione di cui all’articolo 16, comma 1-sexies, Tuir, relativo all’anno cui si riferisce la dichiarazione, da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (**codice tributo 1633**);

d) rigo SX1 colonna 8 Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015: deve essere indicato l’importo del credito d’imposta sostitutiva del 10%, generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme erogate per premi di risultato o per la partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori (articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015), assoggettate precedentemente a imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (**codice tributo 1627**).

Al fine della compilazione del **rigo SX47 Credito bonus riconosciuto** occorre identificare le seguenti casistiche :

a) colonna 1 Credito residuo anno precedente: va indicato il credito residuo dell’anno precedente;

b) colonna 2 Anno 2016: va riportato il credito bonus IRPEF riconosciuto dal sostituto nell’anno della dichiarazione, al lordo di quanto eventualmente recuperato;

- c) colonna 3 Credito recuperato:** va riportato il credito bonus IRPEF riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre anche nella prima sezione del quadro ST (**si tratta del credito non spettante**);
- d) colonna 4 Credito utilizzato in F24:** va riportato il credito bonus IRPEF utilizzato nel modello F24 fino al 16 marzo 2017 (**conguagli relativi al 2016 effettuati entro il termine del 28 febbraio 2017**);
- e) colonna 5 Credito residuo:** va riportato il credito bonus IRPEF che eventualmente residua e che può essere utilizzato l'anno successivo, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI.

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2016 in eccesso	Credito marittimi imbarcati e assimilati
	1	2	3	5
	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale
	6	7	8	9

QUADRO SY

Nel **quadro SY** vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché le ritenute operate ai sensi dell'articolo 25, D.L. 78/2010, ed è così composto:

- a) Sezione I e II:** servono per riepilogare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui dall'articolo 15, comma 2, D.L. 78/2009 (**la seconda sezione deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica**);
- b) Sezione III:** deve essere compilata da parte delle banche e delle Poste Italiane Spa per indicare la ritenuta operata a titolo di acconto, nella misura dell'8%, all'atto dell'accredito dei pagamenti, dovuta dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (articolo 25, D.L. 78/2010);
- c) Sezione IV:** va compilata per indicare le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale, ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo.

17 ottobre 2017
CELESTE VIVENZI